

TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

(ARTICOLO 25, DEL DPR N.602/1973, MODIFICATO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 5 BIS DEL DECRETO LEGGE N.106, DEL 2005, APPROVATO CON LEGGE DEL 27 LUGLIO 2005).

I PREDETTI TERMINI SI APPLICANO ANCHE ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23, DEL DECRETO LEGISLATIVO N.46/1999, COSÌ COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE N.106/2005, APPROVATO CON LEGGE DEL 27 LUGLIO 2005

ARTICOLI	PERIODO D'IMPOSTA	DICHIARAZIONE	TERMINE PER NOTIFICA CARTELLA	SCADENZA
36 BIS D.P.R. N.600 DEL 29 SETTEMBRE 1973	2003 E SUCCESSIVI	DICHIARAZIONI PRESENTATE A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2004	ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL TERZO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	
PERIODO TRANSITORIO (ART.36 BIS D.P.R. N.600/1973)-	2001 E 2002	DICHIARAZIONI PRESENTATE NEGLI ANNI 2002 E 2003	ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL QUARTO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	-PER LE DICHIARAZIONI PRESENTATE NEL 2002 LA SCADENZA è FISSATA AL 31 DICEMBRE 2006 - PER LE DICHIARAZIONI PRESENTATE NEL 2003 LA SCADENZA è FISSATA AL 31 DICEMBRE 2007

PERIODO TRANSITORIO (ART.36 BIS D.P.R. N.600/1973)	1999 E 2000	DICHIARAZIONI PRESENTATE FINO AL 31 DICEMBRE 2001	ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL QUINTO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	-PER LE DICHIARAZIONI PRESENTATE NEL 2000 LA SCADENZA è FISSATA AL 31 DICEMBRE 2005 PER LE DICHIARAZIONI PRESENTATE NEL 2001 LA SCADENZA è FISSATA AL 31 DICEMBRE 2006
36 TER D.P.R. N.600 DEL 29 SETTEMBRE 1973. N.B. NON E' STATA PREVISTA ALCUNA DISCIPLINA TRANSITORIA	2003 E SUCCESSIVI	DICHIARAZIONI PRESENTATE A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2004	ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL QUARTO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	
SOMME DOVUTE IN BASE AGLI ACCERTAMENTI DELL'UFFICIO	2003 E SUCCESSIVI	DICHIARAZIONI PRESENTATE A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2004	ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL SECONDO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI L'ACCERTAMENTO E' DIVENUTO DEFINITIVO	

N.B. NON E' STATA PREVISTA ALCUNA DISCIPLINA TRANSITORIA				
---	--	--	--	--

Lecce, 28 luglio 2005

**Avv. Maurizio Villani
Avv. Maria Suppa
(Avvocati Tributaristi in Lecce)**